



# Comune di Cadegliano-Viconago

PROVINCIA DI VARESE

## ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 15/04/2020 REG. GEN.

### OGGETTO:

**MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 - ORDINANZA DI CHIUSURA ED INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO DELLA PISTA CICLABILE RICADENTE NEL COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO - PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 11/2020 SINO AL 03/05/2020**

### IL SINDACO

**Considerato** che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Visto** il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto legge 02/03/2020 n. 9 avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19" ed in particolare l'art. 35 ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e ove adottate sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

**Visto** il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante «Ulteriori misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

**Rilevata** la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**Ritenuto**, in conseguenza di quanto sopra, necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da COVID-19 utilizzando quale misura specifica di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, la previsione di interdizione all'utilizzo e la chiusura delle piste ciclabili del territorio comunale con decorrenza dal 23 marzo 2020 e sino al 3 maggio 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe dei citati decreti;

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il vigente Statuto;

### **ORDINA**

- per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la **proroga** dell'interdizione all'utilizzo e la chiusura della pista ciclabile di competenza comunale, **sino al giorno 3 maggio 2020**, salvo eventuali modifiche o proroghe dei citati decreti;

- di trasmettere il seguente provvedimento a:

1. Prefettura di Varese;
2. Comando dell'Arma dei Carabinieri di Lavena Ponte Tresa;
3. Comando della Polizia Locale del Comune di Lavena Ponte Tresa;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cadegliano Viconago;

### **AVVERTE CHE**

- è possibile il solo accesso da parte dei residenti per raggiungere la propria abitazione se l'ingresso è posto in fregio al percorso delle piste ciclabili;

- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata ai funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada (D.L.30.04.92 n°285);
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento, che si intende realizzata con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cadegliano Viconago.

IL SINDACO  
F.to: Arnaldo Tordi

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°154**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/04/2020 al 30/04/2020.

Il funzionario incaricato  
F.to: